

DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 201 - 7845/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PRALORMO – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI PRALORMO – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – NOVO GUGLIELMO E FIGLI SNC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Pralormo:

<u>la strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 43-99319 del 12 maggio 2003;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 28 del 26/11/2010 e n. 35 del 28/11/2011, due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha convocato per il 16/05/2017, ore 10.00, presso gli uffici dello Sportello Unico Attività Produttive di Pralormo, la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/1991 e s.m.i. con Nota pervenuta tramite PEC in data 13/04/2017, ns. prot. n. 45734/17, congiuntamente al progetto della Variante urbanistica al P.R.G.C., (ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. n. 160/2010);
- in accordo con gli Enti sovraordinati con Nota trasmessa tramite PEC in data



05/05/2017, ns. prot. n. 54806/17, è stata spostata la sede della Conferenza dei Servizi presso gli Uffici della Città Metropolitana di Torino per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (pratica n. V17B_SUAP/003/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.189 abitanti nel 1971, 1.372 abitanti del 1981; 1.616 abitanti nel 1991, 1.798 abitanti nel 2001 e 1.945 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in continuo aumento, in particolare nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 2.984 ettari di collina, dei quali 1.706 ettari presentano pendenze inferiori ai 5%, 1.257 ettari, presentano pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 21 ettari una pendenza superiore al 25%. Una porzione della superficie territoriale, pari a 105 ettari, appartiene alla Classe II^ della Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli, (circa 4% della superficie comunale). È caratterizzato dalla presenza di "aree boscate" su una superficie di 609 ettari (3,5% della superficie comunale);
- risulta compreso nell'Ambito 11 di approfondimento sovracomunale del *Poirinese*, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchia territoriale di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- non è compreso tra i sistemi di diffusione urbana, ai sensi dell'art. 22 delle N.d.A. del PTC2;
- insediamenti residenziali: non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi del'art.23 delle N.d.A del PTC2;
- il centro storico risulta individuato dal PTC2, visti i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, quale centro di tipo D di interesse metropolitano ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2 non individua ambiti produttivi di livello I o II ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A;
- aderisce al Patto Territoriale Torino Sud, promosso dal Comune di Moncalieri a cui partecipano 23 comuni dell'area sud-est della Provincia, oltre alla Regione Piemonte, la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) e a numerose associazioni, consorzi e società;
- ricompreso nella zona omogena 11 "Chierese Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7/04/2014, n. 56) che si compone di 22 Comuni;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'ex S.S. n. 29 del Colle di Cadibona e dalle Strade Provinciali n. 132 di Ternavasso, n. 133 della Frazione Cavallo e n. 134 di Pralormo;



- le "Schede interventi sulla viabilità" di cui all'Allegato 7 del PTC2, non segnalano per il Comune alcun progetto;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Riverdo e dai Rii Rivetto, Secco, Valgorera;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, vengono evidenziati 10 ettari di frane areali e 64 ettari di dissesti lineari;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 4 ettari del territorio comunale inseriti in fascia A, B e C;

■ tutela ambientale:

- è interessato per una superficie comunale di 15 ettari dal Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10051 "Peschiere e Laghi di Pralormo";
- una porzione del territorio comunale è interessato dall'Area di particolare pregio ambientale e paesistico "Altopiano di Pralormo"; (Cfr: PTC2 "Relazione Illustrativa" pag. 133 e art. 35 N.d.A.);

preso atto che:

- il Comune di Pralormo è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e non ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;
- l'intervento previsto pur ricadendo totalmente in area libera, come definita dall'art. 16 e dal modello matematico proposto dalla Città Metropolitana, risulta compatibile con il Piano sovraordinato, in quanto trattasi di ampliamento di attività esistente;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16/05/2017 si è preso atto che:
 - il richiedente ha la disponibilità del lotto interessato dal cambio della destinazione urbanistica;
 - il Comune di Pralormo, come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ha presentato la dichiarazione che "......lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...." compatibili con le esigenze del richiedente;

visto la richiesta del parere di competenza, trasmessa con nota prot. n. 55116/2017 del 08/05/2017, dal Servizio Viabilità 1 - Ufficio Concessioni e Approvvigionamenti della Città Metropolitana di Torino;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;



rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il potenziamento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Novo Guglielmo & Figli con sede a Pralormo, in fregio alla EX S.S. n. 29; l'ampliamento dell'area PE.7 si concretizza con la costituenda area PE.8 di 5.222 mq che comprende una parte di area agricola e un reliquato stradale, il cui sedime sarà interessato esclusivamente da deposito inerti, senza cubatura aggiuntiva oltre quella già realizzata con il magazzino sito nel lotto PE.7;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: "la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico";

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 50282/2017 del 26/04/2017;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti



dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/05/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Pralormo, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 16/05/2017, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C., verranno formulate alcune osservazioni;



- **3. che** i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato della Città Metropolitana nel corso della 2° seduta della prima conferenza dei Servizi;
- **4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23 maggio 2017

Il Vicesindaco delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate (Marco Marocco)